

**DIRETTIVA 2000/23/CE DELLA COMMISSIONE****del 27 aprile 2000****che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/84/CE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 92/76/CEE nella versione modificata, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come «zona protetta», per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*, per un periodo che scade il 31 marzo 2000.
- (2) Secondo informazioni comunicate dall'Austria, dall'Irlanda e dall'Italia e in base alle informazioni raccolte dall'Ufficio alimentare e veterinario durante missioni eseguite nel 1999 è opportuno prorogare per un nuovo periodo, a titolo eccezionale, il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Austria, dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne l'*Erwinia amylovora*, per consentire agli organismi ufficiali responsabili di questi paesi di completare l'informazione sulla distribuzione dell'*Erwinia amylovora* e di portare a termine l'azione di eradicazione di questo organismo nocivo nelle zone interessate dei suddetti paesi.
- (3) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La data del «31 marzo 2000» indicata al primo comma dell'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE è sostituita dalla data del «31 marzo 2001».

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa si applica a decorrere dal 31 marzo 2000.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 273 del 23.10.1999, pag. 11.